



Titolo

Illecito sportivo - adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva – sufficienza – ratio

Descrizione

La struttura dell'illecito sportivo considera integrata la fattispecie già quando le condotte dei responsabili consistono nell'adozione di atti orientati alla realizzazione della frode sportiva; ciò in quanto l'ordinamento federale ha inteso apprestare una protezione rafforzata che si attiva nel momento in cui sia iniziata la condotta potenzialmente lesiva, non occorrendo l'effettivo verificarsi di un determinato evento dannoso, che rileva come circostanza aggravante e non come elemento costituente dell'illecito. Questa scelta del legislatore federale, visibilmente finalizzata all'esigenza di reprimere con fermezza comportamenti di estrema gravità, intende anticipare e allargare l'area della punibilità delle condotte vietate. Ciò costituisce il precipitato dei modelli di condotta che l'ordinamento sportivo pretende siano praticati e osservati dai suoi tesserati e che devono ispirarsi ai principi della lealtà, della correttezza e della probità, da cui discende l'obbligo fondamentale di esimersi da ogni forma di illecito sportivo, concretando questo la negazione stessa dei caratteri ontologici della pratica sportiva, cui sono immanenti la rettitudine della competizione e la genuinità del risultato sportivo. L'ordinamento federale appresta un sistema di regole funzionali e proporzionate alla salvaguardia del bene giuridico oggetto di tutela, che è costituito dal leale e regolare svolgimento delle gare e delle competizioni sportive; al contempo gli orientamenti della giustizia sportiva federale si muovono entro le direttrici delle fattispecie normative per garantire la concreta attuazione del nucleo di valori in esse compendiato.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 81/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Giordano

Riferimenti normativi

art. 30 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0081 CFA del 20 gennaio 2025 (A.S.D. A.C. Montignoso e altri-PFI)